

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1068 del 29 giugno 2016

Conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale (Avvocato Coordinatore) ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001 e s.m.i..

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta con il presente provvedimento di procedere all'affidamento dell'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale (Avvocato Coordinatore) ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 16.08.2001, così come modificata dall'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..
--

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2045 del 23 dicembre 2015 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di "ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvato con deliberazione n. 1197 del 15 settembre 2015. In particolare, è stato autorizzato l'avvio delle ulteriori due fasi di ridefinizione del modello organizzativo: l'analisi della situazione organizzativa attuale e la definizione del modello organizzativo futuro.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione e modifica della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., si è ritenuto di anticipare la definizione della nuova Macrostruttura con l'istituzione di cinque Aree di coordinamento generale, nella coerenza del quadro generale del nuovo disegno organizzativo, lasciando invariata l'area Sanità e Sociale in relazione alle competenze attribuite al Direttore Generale della stessa dall'art. 1, comma 4, della L.R. n. 23/2012.

La Giunta regionale con provvedimento n. 435 del 15 aprile 2016, a seguito del completamento dell'iter previsto dalla L.R. n. 54 e s.m.i., ha definitivamente individuato le seguenti cinque nuove Aree:

Area 1 - Area Sviluppo Economico

Area 2 - Area Capitale Umano e Cultura

Area 3 - Area Programmazione e Sviluppo Strategico

Area 4 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Area 5 - Area Risorse Strumentali

Con deliberazione n. 515 del 19 aprile 2016, ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Area veniva conferito mandato alla Sezione Risorse Umane di pubblicare, nel sito istituzionale, apposito avviso di selezione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 4 del 3 dicembre 2013, per un periodo di 10 giorni, stante la necessità di assicurare adeguato presidio alle strutture.

Con deliberazioni n. 797, 798, 799 e 801 del 27 maggio 2016 e n. 859 del 7 giugno 2016 la Giunta regionale ha provveduto al conferimento degli incarichi di Direttore delle Aree sopra menzionate.

Con deliberazione n. 802 del 27 maggio 2016, la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., ha provveduto all'istituzione delle nuove Direzioni regionali, disponendo altresì - ai fini della copertura dei nuovi posti di Direttore di Direzione - la pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso di selezione per un periodo di 10 giorni, stante l'urgenza e la necessità di assicurare adeguato presidio alle strutture con decorrenza dal 1° luglio 2016.

Considerato che il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016, individua all'art. 9 i seguenti requisiti generali per l'affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge:

a) la cittadinanza italiana;

b) con riferimento al personale regionale o di enti regionali, il possesso della qualifica dirigenziale;

c) con riferimento al personale regionale a tempo indeterminato in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 54/2012 in coerenza e secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

d) con riferimento agli esterni all'amministrazione regionale, il possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione regionale, desumibile dallo svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno cinque anni in funzioni dirigenziali, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato;

e) l'iscrizione ad albi professionali, se previsto per l'incarico dirigenziale da ricoprire.

Richiamato, inoltre, l'art. 11 del medesimo Regolamento con il quale sono stati altresì individuati i criteri di scelta per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, nel rispetto del principio di pari opportunità, in relazione alle esigenze istituzionali e funzionali della Giunta regionale ed alla necessità di assicurare l'efficacia, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa, come di seguito indicati:

a) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire;

b) complessità della struttura interessata;

c) attitudini e capacità professionali rilevate dal *curriculum vitae*, che deve evidenziare un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e complessità dell'incarico da conferire;

d) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati;

e) specifiche competenze organizzative possedute;

f) esperienze di direzione eventualmente maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire.

Nel caso di conferimento dell'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura Regionale (Avvocato Coordinatore) vanno richiamati peraltro i requisiti specifici di cui alla legge regionale n. 24 del 16.08.2001, istitutiva dell'Avvocatura regionale.

La stessa prevede all'art. 5 che l'Avvocato coordinatore, preposto alla direzione dell'Avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati, sia iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori e che venga nominato dalla Giunta regionale tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale ovvero tra avvocati esterni all'amministrazione regionale di documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

Dato atto che, come previsto dall'art. 12, comma 2 del vigente Regolamento attuativo sopra citato la Sezione Risorse Umane ha svolto apposita attività istruttoria sulle candidature pervenute, predisponendo una scheda sintetica in cui vengono riportati, sulla base di quanto autocertificato dai candidati, i dati relativi al possesso dei requisiti di legge e quelli generali di cui all'art. 9 e ogni altro elemento utile a consentire la scelta del candidato cui conferire l'incarico.

Al riguardo si premette che, per quanto concerne il presente incarico, risultano essere stati esaminati i curricula presentati, sono state valutate, sulla base di quanto prodotto, le attitudini e le capacità professionali dei candidati, considerate le esperienze professionali pregresse e in particolare i requisiti richiesti nell'avviso pubblicato sul sito istituzionale e il possesso delle idonee competenze professionali previste dalla legge regionale istitutiva dell'Avvocatura regionale n. 24 del 16.08.2001.

Considerato che, per quanto concerne il presente incarico, esaminata la scheda sintetica all'uopo predisposta dalla Sezione Risorse Umane, nonché il curriculum presentato dall'interessato, sono state valutate le attitudini e le capacità professionali del candidato, considerate le sue esperienze professionali pregresse ed è stata effettuata la verifica interna all'Amministrazione regionale relativamente al personale dirigenziale in disponibilità.

Rilevato e preso atto, in particolare, che dal curriculum vitae emerge, fra l'altro, che il candidato vanta un'esperienza pluriennale maturata nella materia oggetto dell'incarico di cui trattasi, ricoprendo da fine 2007 il ruolo di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, ruolo che ha implicato la cura degli affari contenziosi e consultivi della Regione assicurando il necessario supporto agli organi della Regione.

Tutto quanto premesso, si ritiene di conferire l'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale (Avvocato Coordinatore), all'avv. Ezio ZANON, nato a Camposampiero (PD) il 7/07/1957, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale e delle idonee competenze professionali previste dalla legge regionale istitutiva dell'Avvocatura regionale n. 24 del 16.08.2001 per ricoprire l'incarico in oggetto, come emerge dal curriculum allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che l'incarico suddetto decorrerà dal 1° luglio 2016 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture, nonché in relazione ad eventuali clausole previste nel contratto individuale di lavoro.

Si dà atto che in relazione all'incarico in corso di conferimento non ricorre l'ipotesi di mobilità prevista dall'art. 21, comma 2 quinquies, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., in considerazione dell'esperienza e delle professionalità specifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, fatte salve le misure di supervisione e controllo che l'Amministrazione riterrà di porre in essere.

Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale (Avvocato Coordinatore) godrà di un trattamento economico complessivo annuo pari a € 143.792,99, compresa I.V.C., oltre a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 24/2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24 del 16.08.2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi approvato con deliberazione n. 804 del 27 maggio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 515 del 19 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;

VISTO il D.Lgs n. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la scheda sintetica redatta dalla Sezione Risorse Umane

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di attribuire l'incarico di Coordinatore dell'Avvocatura regionale (Avvocato Coordinatore) all'avv. Ezio ZANON, nato a Camposampiero (PD) il 7/07/1957, in possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dalla L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e delle idonee competenze professionali previste dalla legge regionale istitutiva dell'Avvocatura regionale n. 24 del 16.08.2001, come desumibile dal curriculum allegato (**Allegato A**), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'incarico ha decorrenza dal 1° luglio 2016, con durata di tre anni, salva diversa scadenza in relazione ad eventuali cambiamenti organizzativi delle strutture, nonché in relazione ad eventuali clausole previste nel contratto individuale di lavoro;

4. di attribuire al Coordinatore dell'Avvocatura regionale (Avvocato Coordinatore) suddetto un trattamento economico annuo complessivo pari a € 143.792,99, compresa I.V.C., oltre a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 24/2001;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
6. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno in corso;
7. di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.